



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Vicenza**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE Stralcio in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

definitivamente provvedendo nella causa n.4118/2015 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 21.5. 2015 da:

**P** (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. GASPARIN MATTEO (C.F.:GSPMTT79P19I531A) e dall'avv. PAOLO DAL SOGLIO con domicilio eletto presso lo studio dello stesso IN Schio , Largo Fusinelle 6/B giusta procura a margine dell'atto di citazione

attore

**CONTRO**

**M** (C.F.: )  
rappresentato e difeso dall'avv. (C.F.: )  
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in  
, come da mandato in atti

convenuto

In punto ; negatoria servitutis  
conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d'udienza del 6.2.2020:



**Foglio di precisazione delle conclusioni**per **P**

1) Previ i necessari accertamenti e declaratorie, accertarsi e dichiararsi:

1.1) anche ai sensi dell'art. 948 cod. civ., la piena proprietà in capo all'attore del mappale n. \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_1.2) anche ai sensi dell'art. 949 cod. civ., l'inesistenza di alcuna usucapione, servitù prediale od onere reale a carico del mappale n. \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_

e a favore del convenuto e/o delle sue proprietà.

2) Previ i necessari accertamenti e declaratorie, condannarsi il convenuto:

2.1) a rimuovere ogni manufatto od ostacolo dal predetto mappale, ripristinando lo *status quo ante*, e a cessare ogni altra turbativa, sia di fatto che di diritto, al libero transito, pedonale e con mezzi agricoli, sul predetto mappale.2.2) a rimuovere ogni manufatto od ostacolo che impedisce il libero transito, pedonale e con mezzi agricoli, dal predetto mappale verso la pubblica via (via \_\_\_\_\_), ripristinando lo *status quo ante*, e a cessare ogni altra turbativa sia di fatto che di diritto.3) Condannarsi il convenuto, ai sensi dell'art. 614 *bis* cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore dell'attore, determinata secondo giustizia, per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione di quanto richiesto nelle conclusioni *sub* n. 2.

4) Condannarsi il convenuto, anche ai sensi degli artt. 948 e 949 cod. civ., a risarcire i danni cagionati all'attore per l'illegittima occupazione del predetto mappale, e per l'impedimento al transito sul predetto mappale e verso la pubblica via, per gli importi che risulteranno in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

5) Rigettarsi le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.

6) Spese e compensi legali rifusi.

7) In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio: ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testimoni richiesta nelle memorie attoree del 20/05/2016 e del 13/06/2016, sui capitoli di prova non ammessi dall'ordinanza del 10/03/2017.

**CONCLUSIONI per il convenuto****Nel merito:**

- respingersi le domande attoree tutte perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;

**Nel merito, in via riconvenzionale:**

- dichiararsi che, per l'effetto di usucapione e per i motivi di cui in atti, il convenuto ha acquisito la proprietà esclusiva della porzione di terreno sita in Comune di \_\_\_\_\_, meglio precisata in comparsa di costituzione e risposta ( \_\_\_\_\_

);

- in subordine, dichiararsi che, per l'effetto di usucapione ed in forza delle scritture private in atti, per i motivi di cui in atti, il convenuto (*quale proprietario del terreno catastalmente censito al Catasto Terreni, Comune di \_\_\_\_\_* – "*fondo dominante*", come in atti) ha acquisitola titolarità esclusiva della servitù di passaggio sulla porzione di terreno sita in Comune di \_\_\_\_\_ (VI), meglio precisata in atti (*Catasto Terreni, Comune di \_\_\_\_\_*– "*fondo servente*");

- ordinarsi al Conservatore e alla competente Agenzia del Territorio di effettuare le opportune trascrizioni e volture, previo, se del caso, frazionamento catastale;



- spese e competenze della presente procedura rifuse, con accessori;

**In via istruttoria:**

- si chiede l'ammissione di prova per testi richiesta nella memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2) depositata a mezzo PCT il 23.05.2015, sui capitoli non ammessi dall'ordinanza del 10.03.2017, con i medesimi testi indicati nella suddetta memoria;

- in caso di ammissione, totale o parziale, delle ulteriori istanze istruttorie orali di controparte rigettate dall'ordinanza del 10.03.2017, si chiede di essere abilitati alla relativa prova contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2) depositata a mezzo PCT il 23.05.2015;

- si chiede, infine, l'ammissione di CTU tecnica per la verifica dello stato dei luoghi, con accertamento dell'intestazione delle varie proprietà e con anche valutazione della vetustà delle opere in loco.

*Salvis iuribus.*

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)**

Va premesso che i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica sono stati sospesi dal 09/03/2020 all'11/05/2020, come disposto dall'art. 83 D.L. 18/2020 e dall'art. 36 D.L. 23/2020 per l'emergenza da pandemia di COVID-19.

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, premesso di essere proprietario dal 2010 del terreno agricolo sito in mappale,  
esponeva:

che su una porzione del mappale stesso, larga metri 4 e lunga quanto tutto il mappale, era sorto dissidio col confinante M proprietario dei mappali, il quale gli aveva più volte impedito il passaggio apponendovi

ostacoli (nastri di plastica, un rullo, pannelli di lamiera, tubo metallico);

che per tale motivo l'attore aveva promosso nel marzo 2013 un ricorso possessorio, che era stato rigettato;

che nell'estate 2013 il vicino aveva apposto una catena tra due pali;

tutto ciò premesso, l'attore chiedeva accertarsi l'inesistenza di servitù di passaggio o altri diritti del confinante sulla striscia di terreno in questione, con ordine al convenuto di rimuovere gli ostacoli e cessare ogni turbativa e molestia.

Parte convenuta, costituitasi, eccepiva di avere concluso con i danti causa del P un accordo, con scrittura privata del 21.4. 1987, che costituiva una servitù di passaggio della larghezza di metri 3 a favore del mappale e a carico del mappale, poi ampliata a metri 4 con scrittura integrativa del 30.10.1987.

In forza di tali scritture, M e famigliari avevano esercitato per oltre 20 anni il possesso della servitù, senza alcuna interruzione, mentre l'attore — come accertato anche dal giudice del ricorso possessorio, non aveva mai esercitato il possesso sulla predetta striscia di terreno. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea e, in via riconvenzionale, accertare l'acquisto per usucapione della proprietà o, in subordine, del diritto di servitù di passaggio sulla porzione di terreno de qua.



Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'assunzione di prove testimoniali, e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.4.2020, successivamente anticipata per effetto della riassegnazione alla Sezione stralcio.

I testimoni di parte attrice (B , dante causa del P , M , nipote di , e U , figlio dell'attore) hanno dichiarato che il passaggio sulla striscia di terreno in questione era stato esercitato dai B , danti causa del P , e poi dal P stesso sino a quando il convenuto aveva apposto gli ostacoli.

I testimoni di parte convenuta ( O , S e F , figli del convenuto) hanno dichiarato che il passaggio sulla striscia di terreno in questione era stato esercitato solo dal convenuto e famigliari.

Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore, che integralmente si richiamano.

I testimoni di parte attrice (B , dante causa del P , M , nipote di , e U , figlio dell'attore) hanno dichiarato che il passaggio sulla striscia di terreno in questione era stato esercitato dai B , danti causa del P , e poi dal P stesso sino a quando il convenuto aveva apposto gli ostacoli.

I testimoni di parte convenuta ( O , S e F , figli del convenuto) hanno dichiarato che il passaggio sulla striscia di terreno in questione era stato esercitato solo dal convenuto e famigliari.

Appare evidente che i testimoni di parte convenuta hanno interesse di fatto all'esito della causa, in quanto tutti figli e quindi potenziali eredi del convenuto stesso.

Lo stesso dicasi per il teste attoreo figlio dell'attore, mentre il B in quanto venditore del fondo all'attore, potrebbe avere interesse ove il compratore si avesse a lamentare di avergli taciuto l'esistenza della servitù.

Il teste di parte attrice M , invece, appare attendibile in quanto non portatore di alcun interesse in causa e bene a conoscenza dei fatti, in quanto abitante nei pressi dei fondi in questione. Tale testimone ha riferito del passaggio esercitato dall'attore e prima di lui dai suoi danti causa, nonché della necessità, dopo che il convenuto aveva ostacolato il passaggio, di passare su parti coltivate dei campi, danneggiando le colture. Naturalmente la testimonianza va rapportata all'età del teste (nato nel 1981) ma il lasso di tempo oggetto di sua conoscenza è sufficiente ad escludere il compimento del ventennio di asserito non uso, allegato da parte convenuta.

All'udienza del 28.9.2017 il convenuto non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, e a giustificazione di ciò veniva allegata l'imminente nomina di un amministratore di sostegno.

Il procuratore di parte attrice rinunciava all'interpello riservandosi di verificare la circostanza, e successivamente allegava che, da certificazione di cancelleria, nessuna ADS era stata aperta in relazione alla persona del convenuto.



Pertanto la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale e avvenuta senza alcun giustificato motivo e deve essere valutata ex art. 232 c.p.c., unitamente alle altre fonti di prova acquisite, sì da escludere che la striscia di terreno in questione fosse oggetto di possesso e passaggio del solo convenuto.

E' quindi escluso un possesso esclusivo del convenuto, tale da fondare l'acquisto della proprietà, e altresì un acquisto della servitù di passaggio per usucapione.

Nemmeno simile servitù risulta costituita per contratto, visto che l' accordo del 1987 ha dato vita solo a un diritto personale e non ad una servitù prediale.

Infatti nella prima scrittura privata si legge "B & Figli e concedono a M il passaggio carraio agricolo per una larghezza di mt. 3 (tre) per accedere sulla sua proprietà ed al Mapp. " verso il corrispettivo di lire 1.000.000 e "il Sig. M potrà chiedere anche un allargamento del passaggio, qualora lo ritenesse opportuno ...".

Nella scrittura integrativa tra le stesse parti del 30.10.1987, sempre firmata dal solo B, viene concessa una ulteriore larghezza di 1 metro al passaggio.

In entrambe le scritture difettano i requisiti di forma e sostanza per una costituzione di servitù, visto che si tratta di concessione di carattere personale e non prediale, in vista dell'utilità del solo M e non dei fondi dello stesso.

Il termine "servitù", peraltro ben noto a tutti gli agricoltori a prescindere dal grado di istruzione, non viene mai menzionato, ma si parla solo di passaggio concesso al M.

Inoltre vi è la sottoscrizione del solo B, e non dei figli e che pure erano comproprietari del fondo.

Infine, il convenuto non ha mai allegato l'*interservio possessionis*, necessaria ai sensi dell'art. 1141 c.c., che astrattamente avrebbe consentito di passare da un diritto personale concesso verso pagamento, a un possesso vero e proprio e addirittura, secondo la domanda riconvenzionale, ad un possesso *uti dominus* della striscia di terreno.

Le domande riconvenzionali debbono essere pertanto rigettate, mentre trova accoglimento la domanda attorea.

Va dichiarata l'inesistenza di diritti del convenuto sul fondo attoreo, con condanna alla rimozione degli ostacoli esistenti e ordine di astenersi da ulteriori molestie.

La domanda di "condannarsi il convenuto, anche ai sensi degli artt. 948 e 949 cod. civ., a risarcire i danni cagionati all'attore per l'illegittima occupazione del predetto mappale" non può essere accolta in assenza di allegazione, almeno sommaria, degli elementi costitutivi del danno (l'attore avrebbe potuto allegare almeno il valore del terreno o delle colture asseritamente sacrificate).

Per il pregresso non è possibile nemmeno liquidare un risarcimento per le turbative o molestie ex art. 949 c.c., visto che il ricorso possessorio era stato rigettato e l'attore non aveva impugnato il rigetto.

Invece, come corollario della qui accordata tutela petitoria, può essere accolta la domanda attorea di condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 614 *bis* cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore dell'attore, per ogni violazione dell'ordine di



rimuovere ogni ostacolo e di astenersi da ogni turbativa alla proprietà attorea sul mappale 106, somma che si determina in via equitativa in euro 500,00 per ogni violazione (da accertarsi mediante verbale delle forze dell'ordine).

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

### PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

1) visto l'art. 949 cod. civ., accerta e dichiara l'inesistenza di alcuna usucapione, servitù prediale od onere reale a carico della proprietà attorea censita al mappale n. \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_, a favore del convenuto e/o delle sue proprietà;

2) condanna il convenuto a rimuovere entro giorni 20 ogni manufatto od ostacolo dal predetto mappale, e ad astenersi da ogni altra turbativa al libero transito, pedonale e con mezzi agricoli, sul predetto mappale;

3) visto l'art. 614 *bis* cod. proc. civ., condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 500,00 in favore dell'attore, per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo n. 2 e per ogni successiva violazione;

4) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in euro 347,25 per anticipazioni ed euro 6095,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 1.6.2020

Il giudice  
Dr. Eloisa Pesenti

